

Provvedimento delle Entrate fissa la scadenza e approva il nuovo modello con le istruzioni

Bonus energetici all'appello

Fino al 18 dicembre 2023 la comunicazione di cessione

BRUNO PAGAMICI

Da oggi fino al 18 dicembre 2023 potrà essere presentata all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cessione dei bonus energetici per le spese di energia e gas sostenute nel primo trimestre di quest'anno. Le imprese energivore, non energivore gasivore e non gasivore potranno trasmettere l'opzione circa le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta maturati fino al 31 marzo 2023 (optando per la compensazione o la cessione) come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2023/116285 dello scorso 3 aprile, che ha inoltre approvato il nuovo modello per la comunicazione della cessione del tax credit e le relative istruzioni. Diversi invece i termini per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca: con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante del terzo trimestre del 2022, la cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

I bonus spettanti

I crediti d'imposta spettanti per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo trimestre 2023 sono i seguenti:

- credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;

e) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

L'opzione

Il tax credit è utilizzabile in compensazione; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- in caso di cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione entro lo stesso termine.

Utilizzo del tax credit per i cessionari

I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, mentre il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca (con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022), i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.

— © Riproduzione riservata — ■

